Comune di BARANELLO

Provincia di Campobasso

UFFICIO ELETTORALE

VOTAZIONI DEL 22 E 23 MARZO 2026

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

IL **SINDACO**

Viste l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, delta legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

c<Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infennita che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermita, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento daU'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposlzioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normaliva statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra ii quarantesimo e ii ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui lisle elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta di esprimere ii voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo complete di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermit8 di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitate da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilit8, nei confronti del funzionario medico cbe rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita di cui al comma 1 l'azienda·sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nave mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia gi8 inserita l'annotazione del diritto al voto asslstito, ii certificato di cui al comma 3, lettera *b),* attesta l'eventuale necessita di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero delt'Interno 8 maggio 2009, n 28;

Viste lo Statute Comunale;

RENDE NOTO:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale la prescritta dichiarazione tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione (**ossia fra martedi 10 febbraio e lunedi 02 marzo 2026**), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo allegato o da ritirare presso l'Ufficio elettorale comunale.

L'Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto delt'art. 32, comma 1, delta legge 18 giugno 2009, n. 69, e inserito nel site Web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, Ii 02/02/2026

Timbro

ILSINDACO

Dolt. Riccardo Di Chiro

{!°b"Ripa¼i-G-rn-fi◆h◆e◆E.◆G◆-,p-,o---